

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-2678

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1938, A. 38)

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto Il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito in legge 10 aprile 1930-XIV, u. 833, concernente l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, a. 100; Udito il Consiglio di Stato;

Sentito IL Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1.

L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola dai moschetti dei tipi d'ordinanza in dotazione per sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco dà le direttive per disciplinare il porto delle dette armi nei singoli servizi.

Al servizio di spegnimento di incendi gli appartenenti al Corpo dovranno partecipare senza armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inerte nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Romane, addì 5 novembre 1937. Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Di Raver

Vizio, il Guardasigilli SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938- Anna XVI

Atti del Governo, registro 396 foglio 126. — MANCINI

--